



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°6 "ALES SANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

OGGETTO: Rimborso spese legali sostenute dal Direttore dell'Ato6 Dott. Renzo Tamburelli

Adunanza del 15/12/2014

Verbale n°33/2014

Prot. N. 1464 del 15/12/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Sala Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell'A.ato6, prot. n° 1402 in data 04/12/2014 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'A.ato6 "Alessandrino".

Ente	Rappres. tot.	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres.
a.t.o. Alessandrino	175.661	Rossa Maria Rita	Rappresentante	X		175.661
a.t.o. Acquese	53.595	Ghiazza Guido	Rappresentante	X		53.595
a.t.o. Ovadese	93.996	Rapetti Giancarlo	Rappresentante		X	
a.t.o. Novese	94.350	Miloscio Domenico	Rappresentante	X		94.350
a.t.o. Tortonese	99.743	Luise Pierangelo	Rappresentante		X	
C.M. Terre del Giarolo	91.293	Rossini Cesare Italo	Commissario	X		91.293
C.M. Appennino Aleramico	111.637	Sestini Chiara	Delegato	X		111.637
C.M. Langa Astigiana	29.725	Parisi Ferroni Michela	Commissario		X	
Provincia Alessandria	240.092	Rava Lino	Delegato	X		240.092
Provincia Asti	9.908	Marengo Angelo	Delegato	X		9.908
TOTALE	1.000.000			7	3	776.536

Presiede la seduta la Prof.ssa Maria Rita Rossa, Presidente dell'Autorità d'Ambito N°6 "Alessandrino".

Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, il Dott. Marino Malabaila, responsabile del servizio finanziario dell'Autorità d'Ambito n°6 "Alessandrino".

Relaziona il Sig. Presidente della seduta

Premesso che il Direttore dell'ATO6, Dott. Renzo Tamburelli, a seguito di denuncia presentata in data 22/09/2011 dai Sigg. Gotta Roberto, Repetto Lorenzo, Vandone Luciano, è stato indagato ex art. 476 e 479 c.p., nel procedimento penale n. 3116/2012/21 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;

visto il decreto di archiviazione del procedimento penale n. 3116/2012/21 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, attestante l'insussistenza dei reati ipotizzati, allegato alla presente Deliberazione;

dato atto che la Conferenza dell'ATO6 è sempre stata costantemente e puntualmente informata circa l'evolversi di quanto in argomento, ed in specie circa la nomina dell'Avvocato difensore;

considerato che il Dott. Renzo Tamburelli avanza richiesta di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di cui sopra, a seguito di fatti supposti di rilievo penale connessi all'espletamento delle sue funzioni di Direttore dell'A.Ato6;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali e Regioni (art. 28 CCNL14.9.2000 - art. 12 CCNNL 12.2.2002 - area dirigenza) che garantisce il diritto del pubblico dipendente, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ad essere adeguatamente tutelato qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

rilevato che per giurisprudenza consolidata l'assunzione a carico dell'ente dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non sia automatico, ma resti subordinato al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni cui l'ente è tenuto anche ai fini di una trasparente, efficace ed economica gestione delle risorse pubbliche. Tali presupposti concernono:

- l'esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all'ente pubblico;
- l'assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- l'assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti;

rilevato quindi che il beneficio del rimborso delle spese di difesa in giudizio è ammissibile a condizione che sia connesso a fatti ascrivibili all'espletamento del mandato, all'assenza di conflitti di interessi, nonché all'esito favorevole del procedimento penale che deve concludersi con il decreto di archiviazione ovvero con sentenza di assoluzione con formula piena;

considerato che il diritto al rimborso possa riconoscersi non solo in caso di emanazione di sentenza di proscioglimento, ma anche con riferimento a provvedimento di archiviazione, come ampiamente riconosciuto da costante giurisprudenza;

riscontrata l'esistenza nel caso in questione di tutti i presupposti richiesti per procedere al rimborso delle spese legali al soggetto interessato, per il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale in oggetto con decreto del G.I.P. del Tribunale di Alessandria del 7.08.2013 che ha ritenuto *l'insussistenza dei reati ipotizzati*;

vista la copia della parcella n. 612/2014, prodotta dallo studio legale "Studio di avvocati", dell'importo complessivo di Euro 2.537,60 debitamente quietanzata, allegata alla presente Deliberazione;

ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. Renzo Tamburelli per le spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale n. 3116/2012/21

dato atto che:

è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 776.536/1.000.000

DELIBERA

1. Ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Direttore dell'ATO 6, Dott. Renzo Tamburelli, per le spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale n. 3116/2012/2 conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Alessandria del 7.08.2013 che ha valutato *l'insussistenza dei reati ipotizzati*.

2. Riconoscere al Direttore dell'ATO 6, Dott. Renzo Tamburelli, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
3. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'A.at06.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'A.ato6
f.to Prof.ssa Maria Rita Rossa

Il responsabile amm.vo finanziario dell'A.ato 6
f.to Dott. Marino Malabaila

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alessandria, li

Il Direttore dell'A.ato6
f.to Dott. Renzo Tamburelli
